



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare – carattere speciale – effetti sotto il profilo sostanziale e processuale  
- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività

## **Descrizione**

Il carattere speciale e peculiare dell'illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti, quanto al profilo sostanziale, la specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell'illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n.12/CFA/2021-2022; Sezione I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 8/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Palmieri

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0008 CFA del 22 luglio 2022 (Sig. Filippo Scudocrociato-Procura Federale)**